



Ilia Pasquali Cerioli

(professore ordinario di Diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria")

**(Non)conclusioni: tre questioni su minoranze e laicità positiva
negli attuali anni Venti ***

Gli interventi degli autorevoli relatori al convegno odierno mi suggeriscono di disattendere il compito che gli organizzatori della giornata mi hanno benevolmente affidato. Non credo infatti sia possibile azzardare alcuna conclusione, oggi, al nostro dibattito su *Le minoranze religiose escluse. Il pluralismo religioso in Italia tra politica e diritto*; con un'eccezione che credo sia difficilmente discutibile: il mutamento della geografia delle fedi nel nostro Paese necessita di un'analisi degli strumenti, anche giuridici, di inclusione aggiornata alle caratteristiche, del tutto peculiari, di una società ormai modellata sull'iperrealtà¹.

Ritengo dunque più utile rimandare nuovamente ai relatori, e sottoporre alla riflessione dei numerosi intervenienti - e di chi avrà la pazienza di leggere queste righe -, tre questioni a mio parere centrali per un approfondimento della difficile tematica.

La prima concerne la nozione stessa di 'minoranza religiosa'. Come è stato opportunamente rilevato da chi mi ha preceduto, il concetto non può più (solo) riferirsi a una distinzione di carattere quantitativo in ordine alla consistenza numerica dei gruppi di fede²; soprattutto in un panorama, come quello nazionale, occupato da una religione 'dominante' per cause storico-culturali (ma interessata essa stessa da un significativo processo di secolarizzazione), e connotato, parallelamente, da una rilevante diversità

* Il contributo, non sottoposto a valutazione, riproduce il testo, con l'aggiunta delle note, delle conclusioni esposte al termine dell'incontro organizzato dal prof. Silvio Ferrari e dalla pro.ssa Cristiana Cianitto del Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, svolto attraverso la piattaforma Zoom (Milano, 6 maggio 2021), sul tema "*Le minoranze religiose escluse. Il pluralismo religioso in Italia tra politica e diritto*".

¹ Il rimando è d'obbligo a **J. BAUDRILLARD**, *Simulacres & Simulation*, Edition Gaulée, Parigi, 1981.

² Come mostra l'ampia indagine condotta da **R. CIPRIANI**, *La fede incerta. Un'indagine quanti-qualitativa in Italia*, FrancoAngeli, Milano, 2020.



religiosa, anche inattesa. La pluralità del quadro nazionale ci consegna, allora, pure il superamento del vecchio criterio "sociologico", per usare il lessico del giudice delle leggi³, invalso nell'individuare i meno garantiti. Con la nuova 'stagione', inaugurata nel decennio scorso, hanno avuto accesso agli strumenti di bilateralità pattizia, e sono stati dunque 'ammessi' a uno *status* giuridico di favore rispetto ai molti ancora esclusi dalle leggi "sulla base di intese", anche gruppi estranei al tessuto storico italiano. Mi domando quindi se per 'minoranze' dobbiamo intendere quelle realtà confessionali o "non confessionali" che, pur godendo di un seguito rilevante, siano percepite estranee a una tavola di valori 'rassicuranti' da parte di alcuni settori dei pubblici poteri, sensibili al presidio paternalistico di un asserito sentimento religioso diffuso. Solo in questo senso, forse, possiamo considerare mussulmani e atei 'minoranze'; si tratta, non a caso, di variegate comunità che hanno trovato, e continuano a trovare, i maggiori ostacoli al godimento effettivo di alcune libertà fondamentali che la Carta garantisce, invece, a tutti.

Questa dinamica di coinvolgimento/estraneità - e qui sta la seconda questione - è accelerata da un'acuita 'politicizzazione' dei rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose, anche a causa dell'avallo offerto dal giudice delle leggi. Con la nota sentenza n. 52 del 2016, molto criticata nel dibattito scientifico, la Corte costituzionale ha riconosciuto espressamente al Governo il potere di valutare secondo criteri di mera opportunità "la realtà mutevole e imprevedibile dei rapporti politici interni e internazionali", cui subordinare la scelta discrezionale, non giustiziabile, di "concedere" ai soggetti interessati l'avvio delle trattative nel procedimento sotteso all'art. 8, terzo comma, Cost. Per stessa (ma aporetica, visto l'acquisito imperativo di 'laicità antidiscriminatoria' dell'ordinamento) ammissione dei giudici della Consulta, solo il legislatore, grazie a un intervento compiuto sul punto, potrebbe sottrarre la materia alla sfera politica per ricondurla al diritto. Ma è proprio la politicità in cui è caduto il settore ad alimentare, in un circolo vizioso, l'anomia legislativa. Nel tempo iper-moderno i neo-populismi ricercano il consenso attraverso proposte identitarie, che ostacolano l'approdo a una legge (in quanto) generale sulla libertà religiosa⁴. All'amara constatazione vanno aggiunte due considerazioni. Anzitutto, occorre rimarcare che il

³ Consistente, secondo la sentenza n. 329 del 1997 della Corte costituzionale, nella "maggiore ampiezza e intensità delle reazioni sociali che suscitano le offese".

⁴ Come denunciato, da ultimo in maniera organica, in **AA. VV.**, *La legge che non c'è. Proposta per una legge sulla libertà religiosa in Italia*, a cura di R. ZACCARIA, S. DOMIANELLO, A. FERRARI, P. FLORIS, R. MAZZOLA, il Mulino, Bologna, 2019.



quadro soffre di un uso talvolta disinvolto della retorica della sicurezza. In questa prospettiva, non mancano le voci di chi intende anticipare a un previo e astratto scrutinio di compatibilità tra valori di fede e valori statuali il piano, invece concreto, della lotta alla radicalizzazione e alla violenza di matrice religiosa. In secondo luogo, è necessario sottolineare che i dialoghi tra potere politico e potere religioso alla base del *Church and State* tendono, per natura, a difendere la logica inter-istituzionale (e inter-ordinamentale nel loro inquadramento dogmatico) che li presiede. Tuttavia, questo gioco di reciproche 'convenienze', che si nutre di alcune rendite di posizione⁵, non mi sembra tenga nel giusto conto la crisi di rappresentatività delle confessioni nell'Occidente del Terzo millennio⁶. Non è questa la sede per approfondire con sufficiente ampiezza un argomento tanto dirimente. Basti solo menzionare le nuove traiettorie di iper-individualizzazione del credo cui contribuiscono fenomeni come l'„online religion“; la superficializzazione dell'appartenenza connessa alle influenze della *mass self communication*; i processi di aggregazione domestica, micro-collettiva, favoriti dalla *glocalisation*. In altre parole, ci affacciamo a uno sconvolgimento delle categorie tradizionali in grado di influenzare la natura della fede medesima; concetti come "rito", "assemblea", "autorità"; le strategie di propaganda, non più approcciate con piglio verticistico, ma adottate con proposte inclusive e persuasive, quasi - paradossalmente - 'laiche'.

L'ultima questione riguarda le sfide epocali della laicità positiva nel contesto che ho sommariamente descritto. Nel secolo scorso la partita si è combattuta, principalmente, sul terreno del pluralismo confessionale. Preceduta da un dibattito scientifico animato anni prima sul punto⁷ e dalla revisione concordataria giunta a compimento degli anni Ottanta insieme all'avvio della 'prima' stagione delle intese, la Corte costituzionale, nella storica sentenza n. 203 del 1989, ha descritto il principio supremo ancorandolo alla dimensione istituzionale del fenomeno: "non indifferenza dello Stato dinanzi alle *religioni* ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime [anzitutto] di *pluralismo confessionale*" (oltre che "culturale"). Quasi trent'anni dopo, il giudice delle

⁵ In argomento, specificamente, **S. DOMIANELLO, J. PASQUALI CERIOLI**, *Aporie e opacità dell'otto per mille: tra interesse pubblico a un pluralismo aperto e interessi specifici alla rigidità del mercato religioso*, in questa Rivista, n. 5/20.

⁶ Propone un'indagine interessante, seppure attenta al contesto d'oltre oceano, **T. I. BURTON**, *Strange Rites: New Religions for a Godless World*, PublicAffairs, New York, 2020.

⁷ Rinvio, per tutti, a **G. CASUSCELLI**, *Concordati, intese e pluralismo confessionale*, Giuffrè, Milano, 1974.



leggi ha riscritto l'enunciato del principio⁸, adattandolo all'evoluzione dei bisogni nel frattempo emersi in una società profondamente mutata. La svolta, sin'ora poco approfondita in dottrina, non stupisce. Il passaggio dimostra, in via generale, le caratteristiche di vitalità dei canoni al vertice della gerarchia (proprio in quanto) materiale delle fonti; ma, in particolare, la tappa è coerente con il dinamismo della laicità⁹, che, spinta dall'impatto dei corollari di cui si è arricchita negli anni, ora è da intendersi "non come indifferenza dello Stato di fronte all'*esperienza religiosa*, bensì come *tutela del pluralismo*, a sostegno della massima espansione della libertà di tutti, secondo criteri di imparzialità" (così la sentenza n. 67 del 2017, ripresa dalla successiva sentenza n. 254 del 2019).

L'estensione garantistica della formula - non tollerando i principi supremi alcuna forma di arretramento nella tutela¹⁰ - "eleva il pluralismo da regime di contesto a oggetto immediato della tutela, attirando da ultimo anche il principio di imparzialità tra i contenuti primari del principio"¹¹. Non più, pertanto, una laicità descritta solo da un 'pluralismo qualificato', *in primis*, dall'attenzione alla rappresentanza confessionale degli interessi di fede; ma una laicità aperta al vissuto, volendo de-istituzionalizzato, in cui si esprime la libertà (essa stessa citata priva di aggettivi, financo riferiti alla coscienza) di ciascuno, che ha diritto di manifestarsi al massimo grado senza discriminazioni.

Mancano ancora molti elementi per azzardare una risposta sicura agli interrogativi. Rilevo, però, che gli anni Venti del secolo in corso ci chiedono se consegnare a edizione critica l'articolato spartito che compone la sinfonia laica dell'ordinamento o se affidarci al suono rassicurante delle prassi esecutive.

⁸ Ho segnalato il passo in **J. PASQUALI CERIOLO**, *Parola, ideologia e sicurezza a novant'anni dalla "legge sui culti ammessi"*. Dalla "libera" discussione in materia religiosa alla libertà di propaganda, in *Diritto e Religioni*, Quaderno monografico 1, n. 1-20, p. 222.

⁹ Si veda **P. FARAGUNA**, *Ai confini della Costituzione. Principi supremi e identità costituzionale*, Franco Angeli, Milano, 2015, p. 88 ss.

¹⁰ Sulla base dei portati compiutamente elaborati dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza n. 1146 del 1988.

¹¹ Con queste parole, tra i pochi a valorizzare il passaggio, **M. TOSCANO**, *Crocifisso nelle aule scolastiche: una fattispecie inedita al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2020/3, p. 898.